

BANDO PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

IL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 art. 105 comma 3 lett. c);
- l'accordo stato regione-enti locali in sede di conferenza unificata del 14/02/2002, recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'Art.105 comma 3 del D.Lgs 3103/1998, 112" ed in particolare il punto 5 dell'accordo".
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e s.m. e i.;
- il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e succ. integ. e modif. "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola";
- il Regolamento Provinciale per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante ed istruttore di scuola guida, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 23 del 18/02/2004 e succ. mod. e integ;
- Vista la Legge n. 40 del 02/04/2007 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 31/01/2007;
- Visto il D.M. n. 30 del 10/01/2014 "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di guida;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 1212 del 16/09/2022 di indizione della sessione d'esami per l'anno 2022;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 20/09/2022 in cui si è provveduto a nominare i componenti della Commissione;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 1254 del 26/09/2022 (proposta n. 1473 del 26/09/2022) di approvazione schema di Bando Pubblico e fac-simile di domanda;

RENDE NOTO CHE

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione di Insegnante di teoria, Istruttore di guida e relative estensioni

ART. 1 - REQUISITI PERSONALI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Il candidato, ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, deve essere in possesso, alla scadenza del termine previsto nel bando, dei sottoelencati requisiti:

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs 286/1998 e succ. mod. e integ.;
- Età non inferiore ad **anni 18** per l'abilitazione ad Insegnante di teoria ed **anni 21** per l'abilitazione ad Istruttore di guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, e s.m. e i.;

ART. 2 -TITOLI E REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

A) per l'abilitazione di INSEGNANTE DI TEORIA

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 10 (estensione) e 13 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

B) per l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA

- diploma di istruzione di secondo grado;
- patente di guida conseguita, comprendente:
 - le categorie A, B, C+E e D, oppure B, C+E e D;
oppure, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M.17/2011
 - le categorie B speciale, C speciale e D speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n.17. e dal D.M. n. 30 del 10/01/2014, presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

C) per le abilitazioni di INSEGNANTE DI TEORIA e ISTRUTTORE DI GUIDA

- diploma di istruzione di secondo grado a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida conseguita, comprendente:
 - le categorie A, B, C+E e D, oppure B, C+E e D;
oppure, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M.17/2011
 - le categorie B speciale, C speciale e D speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n.17. e dal D.M. n. 30 del 10/01/2014, presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

Le materie, le prove d'esame, le modalità d'esame e le modalità di valutazione delle prove – ivi comprese le prove inerenti le fasi intermedie d'esame - sono quelle previste dal D.M. 17/2011. Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto D.M. 17/2011 e dal presente bando.

Il candidato insegnante/istruttore è ammesso alla prova successiva se ha superato la precedente.

ART. 4 - PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (articolo 3 - DM 17/2011)

Materie Allegato 1 - DM 17/2011

Prove **scritte:**

- n° 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti.
- n° 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Tempo massimo a disposizione tre ore. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18

punti su un massimo di 30

orali:

- simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
- prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

ART. 5 - PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA (artt. 3 e 10, c. 2 DM 17/2011)

Materie Allegato 1 - DM 17/2011

Prove scritte:

- 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame (come sopra)

orali:

- simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione (come sopra)
- prova a colloquio sul programma d'esame (come sopra)

ART. 6 - PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (articolo 8 DM 17/2011)

Materie Allegato 2 - DM 17/2011

Prove scritte:

- 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti

orali:

- prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

pratiche:

- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D per istruttori di tutte le categorie di patenti
- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D **oppure** per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli

Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)

NB: La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm³), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione entro il giorno prima delle prove pena l'esclusione.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

ART. 7 - PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA (artt. 8 e 10, c. 1 DM 17/2011)

Materie Allegato 2 - DM 17/2011

Prove **orale:** prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

pratiche:

- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D

per istruttori di tutte le categorie di patenti

oppure

- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D

per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli

Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)

NB: La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm³), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione entro il giorno prima delle prove pena l'esclusione.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

ART. 8 - PROVE PER L'ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI CATEGORIA "A"

(artt. 8 c. 2, lett. c1) e 10, c. 3 DM 17/2011)

Materie Allegato 2, lettera B), relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo

Prova **Pratica:** capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A

N.B. La prova pratica deve essere sostenuta su motociclo con cilindrata non inferiore a 600 cm³. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto del veicolo necessario per sostenere la prova prevista.

Il veicolo utilizzato per la prova pratica di guida deve essere fornito a cura e spese del candidato; può essere di proprietà del candidato stesso o messo a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, o da altro soggetto.

Il veicolo deve essere dotato di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui è destinato (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente del veicolo durante la prova, anche limitatamente ai giorni di espletamento della prova d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione entro il giorno prima della prova pena l'esclusione.

ART. 9 - PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

I candidati che intendono conseguire contemporaneamente l'abilitazione per Insegnante di teoria e Istruttore di guida sostengono tutte le prove previste per ciascun esame, ad esclusione della prova a quiz che sarà sostenuta un'unica volta.

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

I candidati interessati devono produrre apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente

bando.

L'istanza di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale.

Alla domanda deve essere allegata:

1. copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000;
2. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stato extra U.E.;
3. per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea: dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano nel Paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire;
4. attestato frequenza a corso di formazione;
5. abilitazione/idoneità Insegnante/Istruttore (per i casi di esami per l'estensione della abilitazione/idoneità di Insegnante o di Istruttore);
6. fotocopia fronte/retro della patente di guida posseduta;
7. ricevuta del versamento di € 116,00 (di cui € 100,00 istruttoria ed € 16,00 Bollo) **dovuto per ciascuna tipologia di idoneità che il candidato intende conseguire**. Nella causale di versamento, il candidato deve specificare il tipo di idoneità (idoneità di insegnante e/o istruttore di guida anno 2022) in favore della Provincia di Teramo da effettuare obbligatoriamente con pagoPa sul link: <https://teramo.provincia.pluginpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo> attraverso le seguenti indicazioni:
 - nell'elenco dei pagamenti disponibili selezionare "autoscuole";
 - nella schermata successiva, nella sezione "Tipologia della tariffa", scegliere "Esami istruttore di scuola guida" oppure "Esami insegnanti di scuola guida";
 - completare la procedura inserendo le altre informazioni richieste.
(il versamento in nessun caso verrà rimborsato);

La domanda, pena l'esclusione, deve pervenire alla Provincia di Teramo – Area 3 Tecnica - Servizio Trasporti, esclusivamente tramite invio all'indirizzo pec protocollo@pec.provincia.teramo.it e avente il seguente oggetto: "Istanza di partecipazione all'esame di abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso le autoscuole" entro e non oltre il giorno 31/10/2022.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al bando. L'invio delle domande attraverso modalità diverse da quella sopra indicata comporterà l'esclusione dalla partecipazione al bando.

Ai fini del rispetto del termine di scadenza dell'avviso di selezione, farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Si precisa, altresì, che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

L'omessa, l'incompleta o l'errata dichiarazione dei requisiti previsti dal presente avviso o la mancata o ritardata presentazione degli allegati richiesti, comportano la non accettabilità della domanda stessa, ai fini dell'ammissione all'esame.

E' fatta salva la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione nel caso di irregolarità ed omissioni rilevabili d'ufficio (imperfezioni formali) e non costituenti falsità. Il nuovo termine che viene fissato per produrre i documenti regolarizzati, avrà carattere perentorio.

L'ammissione all'esame viene decisa dalla Commissione d'esame dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione e la loro conformità a quanto prescritto nel presente avviso.

In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

L'eventuale esclusione sarà comunicata mediante invio nota all'indirizzo PEC indicato sulla domanda di ammissione all'esame.

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71, primo comma, procederà ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Secondo quanto stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 - COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

L'elenco degli ammessi a sostenere la prima prova d'esame, nonché il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della stessa, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Teramo all'indirizzo www.provincia.teramo.it entro **30 (trenta) giorni** dalla data di scadenza di presentazione delle istanze **31/10/2022**. Per una migliore gestione delle prove d'esame la Commissione, una volta presa visione del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di indicare più giornate per lo svolgimento delle stesse.

La mancata presentazione alle prove nel giorno indicato comporterà l'automatica esclusione dal procedimento di esame.

I candidati dovranno presentarsi all'esame, pena l'escusione, muniti di documento di riconoscimento personale in corso di validità (carta d'identità o altro documento equipollente).

Tutte le comunicazioni relative ai giorni ed agli orari in cui si terranno le successive prove e l'elenco dei candidati ammessi alle stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Teramo <https://www.provincia.teramo.it>.

La data di pubblicazione sul sito internet ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla pratica;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti ai sensi degli art. 15 al 22 del Regolamento UE . 2016/679.
- L'informativa completa è disponibile nell'apposita sezione del portale web.

Art 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 - INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione in merito agli esami di cui al presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Trasporti – Via M. Capuani, 1 – Teramo (tel. 0861/331358 – 520) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alla 12,30.

Il Dirigente
Ing. Francesco Ranieri